

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 38 DEL 17/09/2009

OGGETTO:

**LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 06.07.2009 “GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE
SOLIDALE DEL TERRITORIO”
ESAME ED APPROVAZIONE CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEL TITOLO III**

=====

L'anno duemilanove addì diciassette del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
TAGLIAVINI RIVER	Sindaco	DAVOLI PIETRO	Consigliere
INCERTI MAURO	Consigliere	SANFELICI LUCIA	Consigliere
ZANIBONI CAMILLA	Consigliere		
CERVI ANTENORE	Consigliere		
ZANONI MIRCO	Consigliere		
ARATA LUIGI	Consigliere		
BONAZZI STEFANIA	Consigliere		
CERVI PATRIZIA	Consigliere		
LASAGNI MARISA	Consigliere		
INCERTI ERICA	Consigliere		
RUOZI ANGELO	Consigliere		
FORNACIARI EMORE	Consigliere		
SACCANI CINZIA	Consigliere		
CANTONI FIRMINO	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 15		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni: Artioli, Catellani, Pedrelli.

Con l'assistenza del Vice Segretario FAVA GERMANA

Il Sig. TAGLIAVINI RIVER, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Cantoni – Fornaciari - Ruozì.

- Omissis -

PREMESSO in data 01/04/2009 lo Stato, le Regioni e gli Enti locali hanno sottoscritto apposita Intesa ai fini dell'applicazione delle misure straordinarie per il rilancio del settore edile (cosiddetto piano casa);

RILEVATO che a seguito di tale intesa è stata emanata la L.R. n°6 del 06/07/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", pubblicata sul B.U.R. del 07/07/2009 ed entrata in vigore il 22/07/2009;

RILEVATO altresì che la suddetta legge, oltre a modificare ed aggiornare le norme vigenti in materia urbanistica e di riqualificazione urbana, dà attuazione alla sopraccitata Intesa con le norme contenute nel Titolo III "Norme per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo", finalizzate ad incentivare interventi sul patrimonio abitativo esistente per favorire il rilancio del settore edilizio;

DATO ATTO che la suddetta Legge Regionale, prevede all'art.55 comma 3[^], entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore, di poter escludere l'applicabilità delle norme di cui gli artt. 53 – 54, in relazione a specifici immobili o ambiti del proprio territorio, per ragioni di ordine urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale e culturale ovvero stabilire limiti differenziati in ordine alla possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie dei singoli ambiti e del diverso loro grado di saturazione edilizia;

RITENUTO opportuno esercitare la facoltà di cui all'art. 55 sopra citato;

DATO ATTO che l'intento che questa Amministrazione vuole perseguire, è quello di consentire l'applicazione della suddetta norma garantendo uno sviluppo razionale e coerente dei centri edificati e tutelando il territorio non urbanizzato, il tutto nel rispetto delle previsioni del vigente PRG;

VISTO l'art.53 avente come oggetto "Interventi di ampliamento";

VISTO l'art.54 avente come oggetto "Interventi di demolizione e ricostruzione";

VISTO il P.R.G. e le N.T.A. vigenti nel Comune di Campegine;

VISTO il P.T.C.P. vigente e quello adottato dalla Provincia con delibera di C.P. n°92/2008 riguardante il territorio del Comune di Campegine;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.55 della L.R. n.6 del 06/07/2009, gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, non sono consentiti per gli edifici siti nei seguenti ambiti:

a) nei centri storici, di cui all'articolo A-7 dell'Allegato alla *legge regionale n. 20 del 2000*, e negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale di cui all'articolo A-8 del medesimo Allegato, ovvero nelle zone "A" delimitate dai PRG dei Comuni non ancora dotati di PSC;

- b) nelle zone di tutela naturalistica, nel sistema forestale e boschivo, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, come perimetrati nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione;
- c) all'interno delle aree dei parchi e delle riserve naturali iscritte nell'elenco ufficiale delle aree protette di cui alla *legge 6 dicembre 1991, n. 394* (Legge quadro sulle aree protette), ad esclusione dei territori ricompresi all'interno delle zone "D" dei parchi regionali istituiti ai sensi della *legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6* (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000);
- d) sul demanio statale, regionale, provinciale e comunale;
- e) su ogni altra area sottoposta dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica a vincolo di inedificabilità assoluta, in forza della legislazione vigente ovvero destinata ad opere e spazi pubblici ovvero destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla *legge 18 aprile 1962, n. 167* (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare);
- f) nelle zone classificate a rischio idrogeologico molto elevato, perimetrare ai sensi del *decreto legge 11 giugno 1998, n. 180* (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito in legge, con modificazioni dall'articolo { *HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000125044ART1"* } della *legge 3 agosto 1998, n. 267*;
- g) negli abitati da trasferire e da consolidare, ferma restando la possibilità di attuare gli interventi ammessi dalle relative perimetrazioni;
- h) nelle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'articolo A-3-bis della *legge regionale n. 20 del 2000*, qualora gli edifici stessi risultino non compatibili con i criteri di sicurezza definiti dal *decreto ministeriale 9 maggio 2001*.

VERIFICATO che tali zone all'interno del territorio del Comune di Campegine, ai sensi del vigente PRG, possono essere così riassunte:

- a) Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. VI – 7.08) (es. perimetro zona Corte Valle Re, perimetro zona Villa Fulcini - Giacobazzi, perimetro zona Gualtirolo);
- b) Edifici di particolare valore storico, artistico ed ambientale (art. VI – 1.05): tutti i fabbricati individuati nel vigente PRG con la simbologia A1(restauro scientifico), A2/1 (restauro e risanamento conservativo tipo A) e A2/2 (restauro e risanamento conservativo tipo B);
- c) Zona agricola di concentrazione di materiali archeologici (art. VI 7.03) (es. perimetro zona La Razza, perimetro zona Case del Lago, perimetro zona Case Cocconi);
- d) Zona agricola di tutela naturalistica - Parco regionale e riserve naturali regionali (art. VI – 7.07): Riserva natale Fontanili di Corte Valle Re;
- e) Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e relative fasce di tutela (art. VI – 7.04);
- f) Zona agricola di rispetto cimiteriale (art. VI – 7.02);
- g) Fasce di rispetto agli elettrodotti (art. IV – 4.07);
- h) Zona destinata alla viabilità e parcheggi (art. VI – 2.01);
- i) Zona di rispetto stradale (art. VI – 2.02) fatti salvi gli ampliamenti dei fabbricati esistenti purché non comportanti un avanzamento del fronte edificato verso la sede stradale;
- j) Zona a verde pubblico (art. VI – 2.03);
- k) Zona per attrezzature pubbliche residenziali ed urbane (art. VI – 2.04);
- l) Tracciato alta velocità e zona di compensazione ambientale alla linea TAV (art. VI – 2.05);

RITENUTO di introdurre delle limitazioni di carattere generale, in particolare che:

- ove ammissibili, vista la quota della falda acquifera nel territorio del Comune di Campegine, gli interventi non potranno portare alla creazione di locali completamente interrati o interrati per una quota maggiore di cm 50 dal piano di campagna;

- ove ammissibili, gli interventi potranno essere attuati previa demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, delle tettoie precarie e di ogni altro manufatto che risulti in contrasto con il complesso edilizio ed il paesaggio;
- per gli interventi da attuarsi in zona agricola gli stessi dovranno essere diretti al miglioramento dell'inserimento paesaggistico dell'intero fabbricato e delle sue aree pertinenziali, in particolare attraverso l'uso dei materiali, colori, opere di finitura e sistemazioni delle aree esterne, prevedendo ove necessario l'inserimento di opere di mitigazione. A tale scopo si ritiene di fare proprie le indicazioni di cui all'art. 2 dell'allegato 4NA del PTCP adottato, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO altresì di introdurre ulteriori limitazioni oltre a quelle già previste all'art.55 della L.R. n.6/2009 circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione degli interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, in particolare nei seguenti ambiti:

- Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 (Art. VI – 4.02);
- Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 soggetta a piano di recupero (Art. VI – 4.02);
- Zona Residenziale di completamento Re.2 a volumetria definita (art.VI – 4.03);
- Zona Residenziale integrata di completamento Re.3 (art.VI – 4.04);
- Zona Residenziale di completamento a Comparto di intervento (C.D.) (Art. VI – 4.05);
- Zona Residenziale di espansione di tipo 1 – Re 4 (Art. VI – 4.07);
- Zona Residenziale di espansione di tipo 2 – Re 5 (Art. VI – 4.08);
- Zona Integrata di espansione (Art. VI – 4.09);
- Zone D (industriali artigianali) (Art VI – 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06);
- Zone agricole (Art. VI – 6.01, 6.01 bis, 6.01 ter, 6.01 quater, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 7.03, 7.06, 7.08);
- Fabbricati del territorio comunale sottoposti a Vincolo Comunale (A2/3);

RILEVATO che le ulteriori limitazioni nelle zone di cui sopra, si possono così dettagliare:

- a) Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 (Art. VI – 4.02), possono essere applicate le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54) nel pieno rispetto della norma di piano per quanto attiene le metodologie di intervento;
- b) Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 soggetta a piano di recupero (Art. VI – 4.02): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati con la presenza di edifici sottoposti a specifica categoria di intervento, si andrebbero a modificare assetti urbanistici già puntualmente analizzati andando a sovraccaricare i relativi comparti;
- c) Zona Residenziale di completamento Re.2 a volumetria definita (art.VI – 4.03): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati ed oggetto di specifiche varianti si andrebbero a modificare assetti urbanistici già puntualmente analizzati andando a sovraccaricare i relativi comparti;
- d) Zona Residenziale integrata di completamento Re.3 (art.VI – 4.04): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati e con indice di utilizzazione fondiaria molto alto l'ulteriore possibilità di ampliamento andrebbe a gravare una zona senza possibilità di reperire le relative dotazioni territoriali (parcheggi e verde);
- e) Zona Residenziale di completamento a Comparto di intervento (C.D.) (Art. VI – 4.05): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di aree di limitata estensione introdotte per ricucire il tessuto urbano ed incrementare le dotazioni territoriali della zona, verrebbe vanificata la loro funzione urbanistica; per tale motivazione si ritiene che eventuali nuovi fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione potranno essere ubicati in tali comparti solo se coerenti con l'organizzazione funzionale degli stessi;
- f) Zona Residenziale di espansione di tipo 1 – Re 4 (Art. VI – 4.07);
Zona Residenziale di espansione di tipo 2 – Re 5 (Art. VI – 4.08);
Zona Integrata di espansione (Art. VI – 4.09);

Non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di aree di notevole estensione introdotte per l'espansione del tessuto urbano il loro disegno urbanistico dovrà essere il più possibile libero da vincoli di preesistenze che potrebbero creare ostacoli alla razionale organizzazione delle dotazioni territoriali da realizzare; per tale motivazione si ritiene che eventuali nuovi fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione potranno essere ubicati in tali comparti, solo se coerenti con l'organizzazione funzionale degli stessi e quindi solo in lotti già individuati per l'edificazione (Piano Particolareggiato già approvato);

g) Zone D (industriali artigianali) (Art VI – 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di zone non destinate alla residenza, le possibilità di realizzare unità immobiliari abitative, già contenute nel vigente PRG, si ritengono più che adeguate per le esigenze delle attività insediate e da insediarsi;

h) Zone agricole (Art. VI – 6.01, 6.01 bis, 6.01 ter, 6.01 quater, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 7.03, 7.06, 7.08); si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 solo per quanto attiene l'art. 53 (interventi di ampliamento), al fine di tutelare il paesaggio agricolo consentendo unicamente interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti che, attraverso l'applicazione delle limitazioni di carattere generale, più sopra indicate, portino al miglioramento dell'inserimento paesaggistico dell'intero fabbricato e delle sue aree pertinenziali,

g) Fabbricati del territorio comunale sottoposti a Vincolo Comunale (A2/3); non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di fabbricati con elementi di interesse tipologico – architettonico o storico – ambientale, verrebbe meno la funzione di recupero sia strutturale che funzionale del tessuto edilizio esistente dettato dal vincolo apposto.

RITENUTO in base all'art.56 della L.R. n.6/2009 di estendere l'obbligo di parere della C.Q.A.P. (Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio) a tutti gli interventi edilizi presentati ai sensi degli art. 53 e 54 della suddetta L.R. 6/2009, essendo gli stessi attuabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/2002 e s.m.i.;

RITENUTO di poter approvare le proposte di cui sopra;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del servizio interessato relativamente alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti e votanti	n. 15
- voti favorevoli	n. 14
- voti contrari	n. 1 (Lepre)
- astenuti	n. zero

espressa in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare le ulteriori limitazioni oltre a quelle già previste all'art.55 della L.R. n.6/2009 circa i divieti, limiti e condizioni per la realizzazione degli interventi di ampliamento, di demolizione e ricostruzione, come meglio indicato in premessa;
- 2) di dare atto che le suddette ulteriori limitazioni possono essere così riassunte:
A) limitazioni di carattere generale:

- ove ammissibili, vista la quota della falda acquifera nel territorio del Comune di Campegine, gli interventi non potranno portare alla creazione di locali completamente interrati o interrati per una quota maggiore di cm 50 dal piano di campagna;
- ove ammissibili, gli interventi potranno essere attuati previa demolizione senza ricostruzione delle superfetazioni, delle tettoie precarie e di ogni altro manufatto che risulti in contrasto con il complesso edilizio ed il paesaggio;
- per gli interventi da attuarsi in zona agricola gli stessi dovranno essere diretti al miglioramento dell'inserimento paesaggistico dell'intero fabbricato e delle sue aree pertinenziali, in particolare attraverso l'uso dei materiali, colori, opere di finitura e sistemazioni delle aree esterne, prevedendo ove necessario l'inserimento di opere di mitigazione. A tale scopo si ritiene di fare proprie le indicazioni di cui all'art. 2 dell'allegato 4NA del PTCP adottato, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale.

B) limitazioni legate ai singoli ambiti:

a) Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 (Art. VI – 4.02), possono essere applicate le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54) nel pieno rispetto della norma di piano per quanto attiene le metodologie di intervento;

b) Zona Residenziale di ristrutturazione Re.1 soggetta a piano di recupero (Art. VI – 4.02): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati con la presenza di edifici sottoposti a specifica categoria di intervento, si andrebbero a modificare assetti urbanistici già puntualmente analizzati andando a sovraccaricare i relativi comparti;

c) Zona Residenziale di completamento Re.2 a volumetria definita (art.VI – 4.03): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati ed oggetto di specifiche varianti si andrebbero a modificare assetti urbanistici già puntualmente analizzati andando a sovraccaricare i relativi comparti;

d) Zona Residenziale integrata di completamento Re.3 (art.VI – 4.04): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di lotti già edificati e con indice di utilizzazione fondiaria molto alto l'ulteriore possibilità di ampliamento andrebbe a gravare una zona senza possibilità di reperire le relative dotazioni territoriali (parcheggi e verde);

e) Zona Residenziale di completamento a Comparto di intervento (C.D.) (Art. VI – 4.05): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di aree di limitata estensione introdotte per ricucire il tessuto urbano ed incrementare le dotazioni territoriali della zona, verrebbe vanificata la loro funzione urbanistica; per tale motivazione si ritiene che eventuali nuovi fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione potranno essere ubicati in tali comparti solo se coerenti con l'organizzazione funzionale degli stessi;

f) Zona Residenziale di espansione di tipo 1 – Re 4 (Art. VI – 4.07);

Zona Residenziale di espansione di tipo 2 – Re 5 (Art. VI – 4.08);

Zona Integrata di espansione (Art. VI – 4.09);

Non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di aree di notevole estensione introdotte per l'espansione del tessuto urbano il loro disegno urbanistico dovrà essere il più possibile libero da vincoli di preesistenze che potrebbero creare ostacoli alla razionale organizzazione delle dotazioni territoriali da realizzare; per tale motivazione si ritiene che eventuali nuovi fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione potranno essere ubicati in tali comparti, solo se coerenti con l'organizzazione funzionale degli stessi e quindi solo in lotti già individuati per l'edificazione (Piano Particolareggiato già approvato);

g) Zone D (industriali artigianali) (Art VI – 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06): non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di zone non destinate alla residenza, le possibilità di realizzare unità immobiliari abitative, già contenute nel vigente PRG, si ritengono più che adeguate per le esigenze delle attività insediate e da insediarsi;

h) Zone agricole (Art. VI – 6.01, 6.01 bis, 6.01 ter, 6.01 quater, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 7.03, 7.06, 7.08); si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 solo per quanto attiene l'art. 53 (interventi di ampliamento), al fine di tutelare il paesaggio agricolo consentendo unicamente interventi di ampliamento dei fabbricati esistenti che, attraverso l'applicazione delle limitazioni di carattere generale, più sopra indicate, portino al miglioramento dell'inserimento paesaggistico dell'intero fabbricato e delle sue aree pertinenziali:

g) Fabbricati del territorio comunale sottoposti a Vincolo Comunale (A2/3); non si ritiene di applicare le disposizioni della L.R. 6/2009 (art. 53 e 54), in quanto trattandosi di fabbricati con elementi di interesse tipologico – architettonico o storico – ambientale, verrebbe meno la funzione di recupero sia strutturale che funzionale del tessuto edilizio esistente dettato dal vincolo apposto.

3) Di dare atto che le zone, individuate ai sensi dell'art.55 della L.R. n.6 del 06/07/2009, nelle quali non sono consentiti gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, all'interno del territorio del Comune di Campegine, ai sensi del vigente PRG, possono essere così riassunte:

a) Strutture insediative territoriali storiche non urbane (art. VI – 7.08) (es. perimetro zona Corte Valle Re, perimetro zona Villa Fulcini - Giacobazzi, perimetro zona Gualtirolo);

b) Edifici di particolare valore storico, artistico ed ambientale (art. VI – 1.05): tutti i fabbricati individuati nel vigente PRG con la simbologia A1(restauro scientifico), A2/1 (restauro e risanamento conservativo tipo A) e A2/2 (restauro e risanamento conservativo tipo B);

c) Zona agricola di concentrazione di materiali archeologici (art. VI 7.03) (es. perimetro zona La Razza, perimetro zona Case del Lago, perimetro zona Case Cocconi);

d) Zona agricola di tutela naturalistica - Parco regionale e riserve naturali regionali (art. VI – 7.07): Riserva natale Fontanili di Corte Valle Re;

e) Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua e relative fasce di tutela (art. VI – 7.04);

f) Zona agricola di rispetto cimiteriale (art. VI – 7.02);

g) Fasce di rispetto agli elettrodotti (art. IV – 4.07);

h) Zona destinata alla viabilità e parcheggi (art. VI – 2.01);

i) Zona di rispetto stradale (art. VI – 2.02) fatti salvi gli ampliamenti dei fabbricati esistenti purché non comportanti un avanzamento del fronte edificato verso la sede stradale;

l) Zona a verde pubblico (art. VI – 2.03);

m) Zona per attrezzature pubbliche residenziali ed urbane (art. VI – 2.04);

m) Tracciato alta velocità e zona di compensazione ambientale alla linea TAV (art. VI – 2.05);

4) di estendere, in base all'art.56 della L.R. n.6/2009, l'obbligo di parere della C.Q.A.P. (Commissione Qualità Architettonica ed il Paesaggio) a tutti gli interventi edilizi presentati ai sensi degli art. 53 e 54 della suddetta L.R. 6/2009, essendo gli stessi attuabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31/2002 e s.m.i.;

5) di dichiarare con voti favorevoli n. 14, astenuti n. zero, contrari n. 1 (Lepre) il presente atto deliberativo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000

COPIA

C.C. N. 38 del 17/09/2009

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 3° SETTORE ASSETTO DEL
TERRITORIO – AMBIENTE – PATRIMONIO
F.to Arch. Silvia Cavallari**

